

IUSLETTER

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO A CURA DI
LA SCALA & ASSOCIATI – STUDIO LEGALE
 MILANO - TORINO - VICENZA - PADOVA
www.lascalaw.com

COPIA PER

LO STUDIO ON LINE

Segnaliamo a tutti i lettori che, dal mese di giugno 2000, è stato attivato il sito Internet del nostro Studio, rintracciabile all'indirizzo www.lascalaw.com.

Le pagine Web sono al momento in fase di costruzione e saranno disponibili nella loro versione definitiva dal prossimo mese di settembre: per ora, il sito offre la consultazione di tutti i numeri di *Iusletter*.

IN QUESTO NUMERO

ATTUALITA' NORMATIVE

- Processo telematico.
- Atti giudiziari e contributo unificato.
- ABI: codice di comportamento per il sostegno delle imprese in crisi.
- ABI: condizioni generali di contratto.

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- L'elaborazione giurisprudenziale in materia di rapporto tra procedura fallimentare e registro delle imprese.

- Tutela monitoria di crediti contro debitori siti all'estero.

GIURISPRUDENZA

- **ULTIMA ORA : Recesso dal contratto di apertura di credito (Cass. n. 9321/2000).**
- Cassazione e Corti di merito: selezione delle decisioni più recente (tra le altre, in tema di: conoscenza dello stato di insolvenza, contratti bancari ecc.).

OSSERVATORIO

- * Usura.
- * Anatocismo.

LO SAPEVATE CHE ...

- Registrazione a taxa fissa per i contratti di cessione dei crediti a scopo di finanziamento.
- Notifiche atti giudiziari a mezzo posta.
- Diffamazione a mezzo Internet.
- Smarrimento di carta di credito.
- Tasso di sconto.
- Commercio elettronico: direttiva CE.

INTERNET

- Selezione bookmarks.

COSE NOSTRE

- Nuove dallo studio.
- Biblioteca di studio: nuovi acquisti.

ATTUALITA' NORMATIVE

PROCESSO TELEMATICO

E' ormai pronto il regolamento del Ministero della Giustizia che disciplina il processo telematico. Il provvedimento, una volta pubblicato, renderà possibile la comunicazione *on-line* dagli studi legali alle cancellerie giudiziarie, con grande risparmio di tempo e di energie.

In prima applicazione non vi sarà nulla di obbligatorio, soprattutto nei confronti degli stessi uffici giudiziari, così come è già stato previsto nel regolamento sulla informatizzazione dei registri di cancelleria, già formalizzato e all'esame della Corte dei Conti.

Tra le altre cose, il provvedimento disciplina la notifica per via elettronica che può essere richiesta inviando all'ufficiale giudiziario, sempre tramite la rete, l'atto da notificare.

Una volta eseguita la notifica, l'ufficiale stesso restituisce per via telematica l'atto notificato, insieme con la relazione.

La notifica si intende eseguita al momento in cui il gestore del sistema di trasporto delle informazioni rende accessibile l'atto al destinatario. Lo stesso è tenuto a dare immediata attestazione, sempre per via telematica, indicando data e ora della notifica. Il gestore del sistema di trasporto è tenuto a comunicare automaticamente l'avvenuta ricezione di qualsiasi documento informatico indicando data e ora della trasmissione.

I dati relativi a queste operazioni devono essere conservati per cinque anni.

ATTI GIUDIZIARI E CONTRIBUTO UNIFICATO

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2000) e' stata prorogata di sei mesi l'entrata in vigore del c.d. contributo unificato (ovvero una tassa unica stabilita in base al valore della causa) previsto dall'art. 9 della legge 488/99 (la Finanziaria 2000).

La sottoposizione delle nuove cause al regime del contributo unificato decorrerà solo a partire dal **1° gennaio 2001**. Per le cause già pendenti alla data del 1° gennaio 2001, invece, è previsto che la parte potrà valersi delle nuove disposizioni versando l'importo del contributo calcolato a metà (atteso che questa ha già sostenuto spese con il vigente regime di marche e diritti di cancelleria).

ABI: CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN CRISI

Con circolare n° 9 del 3 aprile 2000, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato un "*Codice di comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi d'impresa*".

Il codice di condotta rappresenta la soluzione stragiudiziale diretta alla tutela del valore economico del complesso aziendale nell'ambito di una prospettiva che intende relegare la liquidazione dell'impresa ad *extrema ratio*; ciò che, a sua volta, si deve inquadrare nel più ampio dibattito sulla necessità di riformare la normativa fallimentare, agganciandola alla legge Mirone (*cf. Iusletter* n° 3).

I principi di condotta sono volti a facilitare "*l'adozione di procedure di concertazione finalizzate al superamento di difficoltà reversibili dell'impresa*" (Premessa al Codice di comportamento). Nella concertazione in parola viene ad evidenza non tanto l'interesse dei soci, quanto l'interesse sociale alternativo dei creditori.

I codici di comportamento, cui sempre più spesso ricorre la prassi bancaria e finanziaria, si caratterizzano per un'adesione che è – in linea di principio – volontaria ma – concretamente – amplissima, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 T.U.B. L'ambito di applicazione del codice approntato dall'ABI interessa quelle imprese che registrino un'esposizione nei confronti del sistema bancario pari o superiore a 30 miliardi di lire (art. 2): si deve trattare di crisi di natura finanziaria e, in più limitate ipotesi, di natura

produttiva o strutturale. Il Codice persegue la trasparenza e la correttezza nei rapporti reciproci tra le banche e nei confronti delle imprese, favorendo l'assunzione di comportamenti degli aderenti informati a principi di cooperazione e di equità sostanziale, anche nel riparto proporzionale delle eventuali operazioni di nuova finanza, nonché la valorizzazione delle imprese. L'avvio della procedura di concertazione è affidato, oltre che all'impresa in crisi finanziaria, anche a "l'aderente in possesso di notizie che possano far ritenere utile l'attivazione della procedura". La condivisione di dati ed informazioni, in cui la politica di concertazione delineata dal Codice si concreta, si rende necessaria quando si tratti di superare una crisi che coinvolga, come accade sovente per la prassi del pluri affidamento, un significativo numero di banche.

La procedura è avviata con una riunione tra gli aderenti che vantano crediti nei confronti dell'impresa, in cui sono messe a disposizione di tutti i partecipanti le notizie fornite dall'impresa in crisi e comunque in possesso dell'intermediario che ha assunto l'iniziativa. Tale riunione si conclude con la predisposizione di una strategia concordata (secondo principi di maggioranza qualificata) e l'eventuale costituzione di un Comitato ristretto.

ABI: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Sono state presentate qualche giorno fa dai firmatari – Maurizio Sella e Giuseppe Zadra, rispettivamente presidente e direttore dell'ABI, unitamente ai rappresentanti di otto associazioni di consumatori - le nuove "condizioni generali relative al rapporto banca cliente" contenute in un volume suddiviso in 5 sezioni: conto corrente, affidamenti, Bancomat, incasso ed accettazione di effetti, documenti e assegni, deposito e custodia titoli.

Tra le principali novità contenute nel protocollo d'intesa si segnalano:

- in materia di compensazione: ai clienti - consumatori si potrà applicare solo la

compensazione di diritto, vale a dire quella che opera sui crediti certi, liquidi ed esigibili e non più quelle più ampie forme di compensazione alle quali il cliente poteva preautorizzare la banca;

- in materia di responsabilità patrimoniale dei coniugi: sarà esclusa la deroga all'art. 190 c.c. La banca non potrà quindi più agire sui beni personali del coniuge in via principale e per l'intero credito;
- in materia di incarichi conferiti dal cliente: la banca non potrà rifiutarsi di eseguire le operazioni richieste nell'ambito di quelle stabilite contrattualmente, salva l'esistenza di un giustificato motivo.

L'intesa – ispirata anche dalla nota sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2000 (cfr. Iusletter n. 2) – prevede però un *iter* macchinoso.

Innanzitutto l'esame del testo da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato. Solo laddove quest'ultima dia il proprio *placet*, l'ufficio legale di ogni singola banca procederà a rielaborare i contenuti dell'accordo, finalizzato alla creazione di un testo originale al riparo da contestazioni relative alla creazione di un cartello.

κ κ κ

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- **L'elaborazione giurisprudenziale in materia di rapporto tra procedura fallimentare e registro delle imprese, di G. RIOLFO, in *Contratto e impresa*, n. 1/2000**

Dopo decenni di mancato funzionamento, la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 ha dato attuazione a quanto previsto dagli artt. 2188 e ss. cod. civ., istituendo il prescritto Registro delle Imprese, destinato a garantire la completezza e l'organicità delle informazioni sulle imprese soggette a pubblicità.

Il difficile coordinamento fra quanto statuito in proposito dal codice civile ed il particolare regime di pubblicità dettato dalla Legge

Fallimentare lascia peraltro aperti numerosi interrogativi.

Particolarmente significativo dunque, il contributo di GIANLUCA RIOLFO che, sul n. 1/00 di *Contratto e Impresa* propone un'utile rassegna di sentenze che hanno concorso a sciogliere alcuni dei dubbi più frequenti in materia.

Primo fra tutti quello nascente dalla divergenza tra le disposizioni di cui all'art. **2449 cod. civ.** (deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, presso il Registro delle Imprese, entro quindici giorni dalla pubblicazione) ed all'art. **17 L.F.** (emanazione della sentenza, comunicazione della stessa, a cura del Tribunale, entro il giorno successivo, ed iscrizione della sentenza sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo alla comunicazione).

Come segnalato dall'Autore, sulla questione si è peraltro pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 228 del 6 giugno 1995, ha stabilito che intenzione del legislatore è quella di ricollegare gli effetti sostanziali del fallimento direttamente alla pubblicazione con il deposito in Cancelleria della sentenza e indipendentemente da altre forme di pubblicità. Con la conseguenza che **gli effetti del fallimento sono opponibili anche al terzo di buona fede che abbia contrattato col fallito nel tempo intercorrente tra deposito del provvedimento e la sua messa a conoscenza del pubblico.**

Diverso il problema relativo alla possibilità che Tribunale competente a dichiarare il fallimento e sede legale dell'impresa, risultante dal Registro, non coincidano.

Cosa che si verifica, ad esempio, nel caso, tutt'altro che infrequente, in cui l'imprenditore trasferisca la propria sede, ed iscriva nel Registro delle Imprese il relativo atto, quasi in concomitanza con la dichiarazione di fallimento.

Anche qui, secondo una giurisprudenza ormai costante, **il trasferimento è privo di valore se all'esecuzione delle formalità non corrisponda l'effettivo svolgimento dell'attività nella nuova sede.**

Significativa, poi, la riportata decisione della Cassazione (1876/96) che ha chiarito come, ai fini del computo del **termine di cui all'art. 10**

L.F., solamente per l'impresa individuale possa farsi riferimento al momento della **cancellazione dal Registro.**

Per la società tale adempimento opera invece quale semplice presunzione di estinzione, vincibile con la prova dell'esistenza di un qualsiasi rapporto pendente.

L'Autore si sofferma infine ad illustrare le peculiarità degli adempimenti che – nell'ipotesi di persistenza di attivo successivamente alla chiusura del fallimento – si rendono necessari per la **ripresa dell'attività.**

Al riguardo le opinioni sono infatti contrastanti, essendovi chi sostiene che la manifestazione di volontà dei soci in tal senso (da esprimersi con deliberazione assembleare adottata a semplice maggioranza) possa essere depositata nel Registro delle Imprese sin dal momento della sua emanazione e chi invece, oltre alla votazione all'unanimità dei voti, ritiene indispensabile, prima di procedere alla pubblicazione, l'ottenimento dell'omologa da parte del Tribunale.

• Tutela monitoria di crediti contro debitori siti all'estero: vista la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non resta che confidare nel legislatore italiano, di E. M. APPIANO in *Contratto e impresa/Europa*, n. 2/1999

Con sentenza del 22 giugno 1999 la Corte di Giustizia ha sostenuto che non sussiste incompatibilità tra l'art. 633, ult. co., c.p.c. – il quale statuisce l'inammissibilità della pronuncia del decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire al di fuori del territorio della Repubblica – e le disposizioni contenute nel Trattato CE in materia di libera circolazione delle merci (art. 29, ex art. 34) e dei capitali (art. 56, ex art. 73B). Così disponendo, la CGCE si è discostata dalle conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Cosmas, il quale aveva evidenziato come, dal punto di vista sostanziale, la preclusione della tutela monitoria finisca con il pregiudicare il godimento delle quattro note libertà di circolazione (per le persone, le merci, i servizi ed i capitali) del Trattato.

Si sottolinea, inoltre, come il divieto contenuto nel citato art. 633, ult. co., c.p.c. sia divenuto anacronistico per effetto della cooperazione internazionale sfociata in due importanti Convenzioni (di entrambe le quali è parte il nostro Paese):

- quella dell'Aja sulla “*notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale*” (15 novembre 1965);
- quella sulla “*notifica negli Stati Membri dell'Unione Europea delle decisioni giurisdizionali e sulle spese nelle cause civili e commerciali*” (27 maggio 1997).

La tematica del coordinamento del divieto dell'ingiunzione con l'eccezione per quelle notifiche che si debbano compiere negli Stati parti delle su menzionate Convenzioni di cooperazione giudiziaria in materia civile, costituisce indubbiamente un'interessante prospettiva *de iure condendo*. In ogni caso, il suo “cuore” dev'essere costituito dal contemperamento tra la tutela rappresentata per il debitore dal tempestivo raggiungimento della notifica e la garanzia che, per le piccole imprese esportatrici, *potrebbe* costituire il procedimento ingiuntivo.

K K K

GIURISPRUDENZA

DIRITTO BANCARIO

Cass., 4 febbraio 2000, Sez. I, n. 1225, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000.

• Mentre con il **contratto di apertura di credito bancario**, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una **somma di denaro** per un periodo di tempo determinato o indeterminato **a disposizione del cliente**, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843 c.c.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito; invece **il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di denaro o di altre**

cose fungibili; l'interpretazione dell'atto negoziale per l'inquadramento nell'una o nell'altra figura contrattuale è rimessa alla **valutazione del giudice di merito** ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.

Cass., 4 aprile 1998, Sez. I, n. 3487, in *Banca, Borsa, Titoli di credito*, n. 3/2000

• Il fatto che una banca abbia talvolta consentito il **superamento del limite del fido**, in relazione ad importi accreditati ma non ancora effettivamente incassati ed acquisiti, di per sé non integra una manifestazione di volontà idonea a sostituire le clausole pattuite fra le parti con difformi “clausole d'uso”, ben potendo costituire espressione di **tolleranza ed esplicazione di una facoltà discrezionale** di volta in volta esercitata dalla banca secondo le circostanze del caso concreto.

Nessuna norma impone alla banca trattaria di comunicare, al correntista, che abbia emesso un assegno privo di necessaria copertura, l'avvenuta presentazione di detto assegno per l'incasso.

Cass., 15 febbraio 2000, Sez. I, n. 1682, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/2000

• Ai sensi dell'art. 1229 c. c. in tema di nullità di clausole esonerative, o limitative, della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, sussiste la **responsabilità della banca per il maggior danno rispetto al limite convenzionalmente previsto con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza**, nella ipotesi in cui sia stata perpetrata, all'interno del *caveau* della stessa, una **rapina alla quale abbia partecipato un suo dipendente**, trovando applicazione, in tale ipotesi, l'art. 1228 c. c., a condizione che, con riferimento a siffatta partecipazione, sia fornita la **dimostrazione** – il cui onere incombe al danneggiato – di una **relazione di occasionalità necessaria tra il fatto del dipendente e le mansioni a lui affidate**, nel senso che queste abbiano reso possibile, o, comunque, agevolato, il comportamento produttivo del danno, restando, invece, irrilevante che tale comportamento abbia

esorbitato dai limiti di dette mansioni (nella specie, alla stregua dell'indicato principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la sussistenza della colpa grave della banca, in considerazione della mancanza di prova in ordine al collegamento tra le informazioni fornite ai rapinatori dal dipendente della banca correo e la consumazione della rapina).

Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità *ex art. 2051 c. c.*, è la **relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso**, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione (nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S. C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la colpa grave della banca, e la correlativa nullità del patto limitativo della responsabilità della stessa con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza, svuotate da rapinatori che si erano serviti, per accedere nell'istituto, di ponteggio esterni all'edificio che ne era sede).

Cass., 10 marzo 2000, Sez. I, n. 2742, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/2000

• Il c. d. "*benefondi*", ossia l'uso interbancario di richiedere e dare, a mezzo del telefono o di altri strumenti di comunicazione, conferma dell'esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di assegni di conto corrente, può legittimamente ricondursi ad una **prassi interna nei rapporti tra gli istituti di credito** (fonte di affidamento reciproco e di responsabilità civile), **ma non** anche essere invocato al fine di farne discendere **un obbligo immediato di accreditamento da parte della banca** se non risulti che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma.

La **funzione del protesto** non è soltanto quella – ancorché primaria e fondamentale – **di impedire** (attraverso la tempestiva levata) **la decadenza dalle azioni di regresso**

eventualmente esperibili (c. d. funzione conservativa), potendo esso venir levato, del tutto legittimamente, anche al solo **scopo di fare attestare**, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, **il mancato pagamento da parte dell'obbligato *ex titulo***.

App. Milano, 28 maggio 1999, Pres. Dott. Marescotti, in *Banca, borsa e titoli di credito*, n. 3/2000

• Nell'ipotesi di un **bonifico eseguito erroneamente due volte** dalla banca dell'ordinante, la banca *solvens* è legittimata alla ripetizione dell'indebito soggettivo *ex art. 2036 c. c.* nei confronti della banca *accipiens*, **sul presupposto che non abbia commesso un errore inescusabile**, qualora, al momento dell'esecuzione dell'ordine, quest'ultima sia creditrice nei confronti del correntista beneficiario in virtù di un conto con saldo scoperto.

GARANZIE

App. Milano, 31 dicembre 1999, Sez. III, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 6/2000

• Poiché una **fideiussione** rilasciata in relazione ad un conto corrente vale comunque a **rafforzare la posizione creditoria della banca**, garantendole di poter soddisfare i suoi crediti verso il debitore principale anche con il patrimonio del fideiussore, **è da escludersi che l'ipotetica ed eventuale presenza di clausole vessatorie, inefficaci per carenza di apposita sottoscrizione, possa comportare *ex art. 1419, comma 2, c.c.* la nullità dell'intero contratto di fideiussione**, dovendosi ritenere che la banca creditrice, anche in assenza delle clausole in questione non avrebbe comunque rinunciato alla fideiussione, e deve conseguentemente ritenersi che la valutazione del carattere vessatorio delle clausole denunciate risulti ininfluenza ai fini della declaratoria di nullità del contratto.

Non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la previsione di tale norma non è logicamente compatibile con l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far

durare la stessa per un periodo illimitato di tempo.

E' da ritenersi valida ed efficace – rientrando nell'autonomia delle parti e non potendo essere qualificata come vessatoria – la clausola del contratto di fideiussione la quale testualmente preveda che “la presente rimarrà valida ed efficace in ogni caso ed anche nelle ipotesi in cui non abbiate proposte le vostre istanze contro la parte obbligata in via principale o comunque esse istanze non abbiate con diligenza continuate”. Poiché con tale clausola le parti manifestano la volontà di mantenere in vita la fideiussione anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, **è da escludersi che in sua presenza possa operare la previsione di cui all'art. 1957 c.c.** in considerazione dell'incompatibilità oggettiva tra la comune volontà della parte di collegare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria solo all'estinzione (e non alla semplice scadenza) dell'obbligazione principale e quella contraria espressa dal legislatore con l'art. 1957 che fa dipendere, in sostanza, l'estinzione della garanzia anche dal decorso di un termine dalla scadenza dell'obbligazione principale senza che il creditore si sia attivato giudizialmente.

La deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., trattandosi di materia non di ordine pubblico ma nella libera disponibilità delle parti, non rientra tra le clausole vessatorie e non necessita di specifica approvazione per iscritto.

Cass., Sez. III, n. 4801, 13 aprile 2000, in Guida al Diritto n. 20/2000

- **La fideiussione non si estingue per la morte del fideiussore** e gli eredi sono obbligati all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria anche in relazione alle obbligazioni assunte dal garantito dopo la morte del fideiussore.

CONTRATTI E SOCIETA'

Cass., 26 gennaio 2000, Sez. I, n. 842, in Diritto e pratica delle società, n. 11/2000

- La garanzia rappresentata dalla **costituzione in pegno di un libretto di deposito** a risparmio prestata in favore di una società da soggetti ad essa legati in virtù di rapporto organico, è riferibile alla stessa società

allorché manchi nell'atto costitutivo la formale dichiarazione della qualità dei sottoscrittori. L'esternazione del potere rappresentativo può, infatti, avvenire **anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome rappresentato**, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici ed errori di diritto.

Cass., 26 gennaio 2000, Sez. II, n. 854, in Il Massimario del Foro Italiano, n. 2/2000

Nel contratto di locazione finanziaria (*leasing*) **il concedente è litisconsorte necessario** nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, oltre al risarcimento dei danni.

Tribunale di Milano, 27 marzo 2000, Sez. VII, in Giurisprudenza milanese, n.6/2000.

- Nel concetto di valore mobiliare ai fini dell'assoggettamento alle garanzie della legge SIM rientra **ogni contratto a termine che operi come strumento finanziario collegato a valori mobiliari, tassi d'interesse o valute.**

Pertanto, il contratto di compravendita a termine di valuta che abbia ad oggetto immediato il pagamento del differenziale tra il prezzo pattuito all'epoca della stipulazione e quello corrente sul mercato al momento della restituzione, e che sia quindi diretto al conseguimento di finalità speculative, seppure non coincidente con lo schema negoziale dello *swap*, **rientra certamente nel concetto di valore mobiliare** e deve quindi essere assoggettato, a pena di nullità, ai requisiti di forma previsti dalla legge 2 gennaio 1991, n.1.

Cass., 4 febbraio 2000, Sez. III, n. 1228 in Il Massimario del Foro Italiano, n. 2/2000

- Nell'ipotesi di causa inscindibile per **litisconsorzio necessario**, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere integrativo del contraddittorio.

Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, in un diverso giudizio, non è rilevabile d'ufficio né è deducibile per la prima volta in sede di legittimità.

La violazione dell'art. 2624, 1° comma, c.c. che sanziona penalmente degli amministratori che si fanno prestare dalla società da essi stessi amministrata garanzie per debiti propri, comporta, sul piano civilistico, la nullità del negozio, ai sensi dell'art. 1418, 1° comma c.c., per violazione di norme imperative; tale nullità, che sussiste anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sia consapevole della violazione, in quanto il divieto da essa sanzionato è posto nell'interesse generale e non in funzione di tutela di particolari soggetti, è rilevabile dal giudice *ex officio* a prescindere dalla circostanza che sia stata formulata una specifica domanda o, nel caso di giudizio di impugnazione, che siano stati proposti specifici motivi.

L'art. 2624 c.c., nel sanzionare penalmente gli amministratori delegati, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società che sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, contraggono prestiti con la società che amministrano o con società controllante o controllata, ovvero si facciano prestare da una delle dette società garanzie per i debiti propri, punisce la violazione di un dovere di fedeltà attuato con abuso del potere conferito, a prescindere dalla concreta lesività di tale violazione per il capitale sociale, così dando vita ad **un reato di pericolo presunto**, caratterizzato per il profilo oggettivo dalla tutela dell'interesse formale al rispetto del dovere di correttezza amministrativa, onde evitare anche il sospetto sul comportamento dei soggetti investiti dei poteri sociali e sotto il profilo soggettivo dal dolo generico, con esclusione della consapevolezza del danno o del pericolo e della volontà specifica di arrecare

l'uno o l'altro; l'atto posto in essere in violazione di tale divieto ricade nella previsione di nullità di cui all'art. 1418 c.c., senza che trovi applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma mira ad evitare, la più generale previsione di annullabilità dell'atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato e senza alcuna possibilità di ratifica dell'atto da parte della società, secondo lo schema dell'art. 1339 c.c., non potendo quest'ultima disporre del bene tutelato.

PROCEDIMENTO CIVILE, INGIUNTIVO, ESECUTIVO

Cass., 25 gennaio 2000, Sez. II, n. 824 in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

- La parte totalmente vittoriosa in primo grado, la cui posizione processuale abbia avuto integrale accoglimento per alcune soltanto delle ragioni prospettate, non è tenuta a riproporre con espresse deduzioni, in caso di appello della controparte, le ragioni pretermesse in sentenza, **purché ad esse non rinunci espressamente o implicitamente** (nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso che possa individuarsi una rinuncia implicita, ad opera della parte vittoriosa in primo grado, alle ragioni in quella sede prospettate, alcune delle quali oblierate dalla sentenza, nella richiesta della stessa parte avanzata, in sede di precisazioni delle conclusioni, di “conferma della sentenza impugnata”).

Cass., 28 gennaio 2000, Sez. II, n. 979 in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

- Poiché il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è funzionalmente competente a conoscere dell'opposizione ed al giudice competente per il merito spetta inderogabilmente la competenza a conoscere della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., **il tribunale**, cui il pretore quale giudice dell'opposizione abbia rimesso, previa separazione, le domande riconvenzionali di risarcimento danni da inadempimento e da responsabilità aggravata, a seguito dell'entrata

in vigore della legge sul giudice unico, è **competente a conoscere sia il merito della causa cui i danni si riferiscono sia la domanda ex art. 96 cit.**

Cass., Sez. Unite, 29 gennaio 2000, n. 16/SU in *Il Foro Italiano*, n. 5/2000, con nota di G. Balena, C.M. Barone, A. Proto Pisani

- **I motivi di appello sono specifici**, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinare il fondamento logico – giuridico. La **manca di specificità** dei motivi determina la nullità dell'atto di appello, che il giudice può accertare d'ufficio, dichiarando quindi l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass., 7 febbraio 2000, Sez. III, n. 1334 in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

- Con il D. Lsg. 19 febbraio 1998 n. 51, divenuto efficace a decorrere dalla data del 2 giugno 1999, è **stato soppresso l'ufficio del pretore** ed i procedimenti davanti a lui (nella specie, in materia di locazione) proseguono davanti al **tribunale** con l'unica eccezione delle cause che alla data sopraindicata si trovano nella fase decisoria.

Cass., 21 gennaio 2000, Sez. III, n. 682 in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

- Nell'**espropriazione di beni indivisi** l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. neppure dal proprietario non debitore trattandosi di atto revocabile.

Cass., 2 febbraio 2000, Sez. II, n. 1131 in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

- Nell'ipotesi in cui **un immobile venga alienato in tempi successivi a due diversi soggetti** dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto rendendolo così opponibile al primo, quest'ultimo ha diritto **al risarcimento**

del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l'azione **revocatoria della seconda alienazione**; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell'accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della partecipazione di quest'ultimo alla dolosa **preordinazione dell'alienante**, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.

Cass., 24 marzo 2000, Sez. III, n. 3539, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 10/2000.

- Le azioni di **revocatoria** e di **simulazione**, diverse per contenuto e finalità, **concorrono alternativamente tra loro**, per cui, come possono proporsi entrambe nello stesso giudizio, sia pure in via subordinata l'una all'altra, così possono proporsi in due giudizi distinti, a scelta del creditore, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.

Cass., 18 febbraio 2000, Sez. I, n. 1804, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/2000

- La notificazione dell'atto di citazione o dell'atto d'impugnazione ad un erede che sia anche parte in proprio può compiersi mediante **consegna di un'unica copia dell'atto**, essendo altresì irrilevante il difetto di un'espressa menzione della qualità di erede, e ciò sia quando lo stesso, essendo già in causa in proprio, vi rimanga anche in qualità di erede di un'altra parte deceduta nelle more del giudizio, sia quando sia convenuto in giudizio avendo già acquisito la qualità ereditaria; conseguentemente **non sussiste alcun vizio del contraddittorio nel caso di citazione mediante notifica di un solo atto e senza indicazione della qualità ereditaria.**

Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, volto ad ottenere l'interpretazione di norme comunitarie, trova la sua giustificazione nell'esigenza di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti i Paesi membri; conseguentemente l'obbligatorietà del rinvio

viene meno quando la questione sia materialmente identica ad altra già sollevata e già decisa in via pregiudiziale ed in ogni ipotesi in cui la risposta al quesito s'imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio interpretativo.

L'art. 11 direttiva Cee n. 68/151 è posto a difesa dell'**integrità del capitale sociale** e non investe il problema della invalidità delle singole partecipazioni (salvo si risolva in nullità della società) e non incide sul trattamento da riservare agli atti compiuti dai debitori in frode ai propri creditori mediante il conferimento di beni in società, che non determinano di per sé alcuna invalidità dell'adesione del conferente al contratto sociale; sulla base di tale disposizione non può pertanto negarsi ai creditori del singolo socio la possibilità di esercitare l'azione revocatoria per sentir dichiarare – senza con ciò interferire con la validità dell'atto costitutivo – **l'inefficacia nei propri confronti dei conferimenti di beni**, effettuati per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, in pregiudizio delle loro ragioni.

L'azione revocatoria ha finalità **cautelare e conservativa** del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il **bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni**; anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (*ex*) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza.

FALLIMENTO

Cass., 11 settembre 1999, Sez. I, n. 9681 in *Il Fallimento*, n. 5/2000, con nota di Giorgio Tarzia

• In tema di **amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** (legge 3 aprile 1979, n. 95), al fine di verificare se nel decreto di ammissione a tale procedura può essere individuato un **“aiuto” di Stato vietato** (ai sensi dell'art. 80 del trattato CECA, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con decisione del 1° dicembre 1998) e di procedere all'eventuale disapplicazione del decreto stesso, il giudice di merito deve accertare le condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa alla procedura, esaminare il decreto e gli atti conseguenti che hanno previsto vantaggi per l'impresa, comparare gli effetti dell'amministrazione straordinaria con quelli che sarebbero derivati dal fallimento se l'impresa stessa vi fosse stata invece assoggettata. Tale indagine, riguardando l'accertamento e la valutazione di fatti, è esperibile esclusivamente da parte del giudice di merito ed è sottratta a quello di legittimità.

Tribunale di Genova, 15 novembre 1999 in funzione di giudice unico, in *Il Fallimento*, n. 5/2000, con nota di Giorgio Tarzia

• L'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in **legge 3 aprile 1979, n. 95**, nella parte in cui, escludendo dal fallimento le “grandi imprese in crisi” estende, per il resto, la disciplina dettata dagli artt. 195 ss e 237 ss legge fallimentare, in quanto non diversamente stabilito, incluso 203 legge fallimentare che rinvia a sua volta all'art. 67 legge fallimentare contenente la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, è **incompatibile con gli artt. 92 e 93 Trattato CE e, pertanto, è inapplicabile**.

Tribunale di Roma, Sez. fall., 30 novembre 1999, Pres. Dott. Grimaldi, in *Diritto e pratica delle società*, n. 11/2000

• Non integra prova ai fini dell'**ammissione al passivo del fallimento** di un credito la produzione del **saldaconto bancario**, che costituisce infatti mero indizio liberamente apprezzabile dal giudice e suscettibile di acquisire efficacia probatoria

solo se supportato da altri elementi ugualmente significativi.

Cass., 21 gennaio 2000, Sez. I, n. 656 in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

• Premesso che il **castelletto non costituisce una apertura di credito**, in quanto comporta soltanto l'impegno della banca ad accettare operazioni di sconto sino ad un certo importo, lo **sconto bancario** si concreta in un **mandato alla banca** a riscuotere il titolo ed in un accredito del relativo importo in conto corrente, subordinato alla **condizione sospensiva del salvo incasso**, con la doppia conseguenza che l'**importo dell'accredito in conto corrente non è disponibile se non dopo che il titolo è stato pagato**, e che, in caso di mancato pagamento, l'addebito in conto corrente costituisce una mera operazione contabile di storno, non inquadrabile nella ipotesi di compensazione che presuppone la sussistenza di più rapporti con effettivi debiti e crediti reciproci, e che, pertanto, non può essere invocata ai fini della esclusione della revocatoria fallimentare nei confronti delle rimesse di cui si tratta.

In tema di azione **revocatoria fallimentare**, la sussistenza del requisito della **scientia decoctionis** può essere dimostrata anche attraverso **presunzioni**, che risultino da una serie di indizi tra loro concordanti (nella specie, esistenza di esecuzioni mobiliari, cattivo andamento del conto corrente, revoca del credito di firma, dimensione del centro in cui si trovavano ad operare la banca creditrice e la società fallita).

Cass., 4 febbraio 2000, Sez. I, n. 1224, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

• La **competenza territoriale** per la **dichiarazione di fallimento** si determina con riferimento alla sede effettiva dell'impresa sociale, costituita dal centro di direzione e organizzazione dell'impresa stessa, da identificarsi in via presuntiva con la sede legale; tale presunzione opera anche in caso di trasferimento della sede legale con riferimento alla nuova sede, salvo ricorra la prova che il trasferimento sia meramente formale e disposto per difficoltà economiche e per intralciare gli interessi dei creditori (nella specie, la sede era

stata trasferita nel 1995 nell'ambito di un progetto di espansione dell'attività e le passività erano tutte del 1997 e la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza d'ufficio, ha affermato la competenza del giudice della nuova sede).

Cass., 7 febbraio 2000, Sez. I, n. 1317, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

• Nel giudizio promosso con revocatoria fallimentare, non è rilevante accertare se la parte convenuta fosse **consapevole**, al tempo della stipulazione dell'atto, della **qualità di imprenditore del fallito**, trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso tra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda.

Cass., 8 febbraio 2000, Sez. I, n. 1370, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 2/2000

• La preclusione dipendente da giudicato esterno costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, mai rilevabile d'ufficio e, pertanto, è assoggettata ai limiti di proponibilità propri della fase.

Il creditore, che chiede il riconoscimento di un suo **credito nei riguardi del fallito**, allegando una **scrittura privata** a sostegno della pretesa creditoria formulata verso la massa e contraddetta dal curatore fallimentare, è soggetto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2704 c.c., con riferimento alle condizioni richieste ai fini della certezza e della computabilità della **data della scrittura** riguardo ai terzi, in conseguenza del fatto che gli altri potenziali creditori ed il curatore fallimentare rivestono la qualità di terzi.

Cass., 11 febbraio 2000, Sez. I, n. 1501, in *Diritto e pratica delle Società*, n. 12/2000

• La **presunzione muciana** risulta incompatibile anche con il regime della separazione dei beni, perché l'essenza di tale regime patrimoniale fondato anch'esso – come quello della comunione dei beni – sulla pari dignità dei coniugi, postula sempre l'effettività dell'acquisto con denaro (o con lavoro) proprio del coniuge.

Cass., 24 marzo 2000, Sez. I, n. 3519, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/2000

- Nei casi di **versamento mediante bonifico o bancogiro**, che consiste nell'accreditamento di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di **verificare l'antiorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento** del beneficiario stesso, è rilevante la **c. d. "data contabile"** e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto; l'accREDITAMENTO successivo alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell'art. 44 l. fall., con la conseguente impossibilità per la banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni; né può invocarsi da parte della banca la compensazione, in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 56 l. fall., dovendo necessariamente risalire i fatti costitutivi dei reciproci crediti alla fase precedente all'apertura del fallimento, ogni evento successivo è improduttivo di effetti rispetto alla massa per la tutela della *par condicio*; d'altra parte, a seguito del fallimento, risultando ormai sciolto il conto corrente in virtù dell'art. 78 l. fall., l'impossibilità di eseguire l'obbligo di accreditamento determina la mancata coesistenza dei due debiti e preclude, per ciò stesso, il ricorso all'art. 56 l. fall.

Cass., Sez. I, n. 4177, 5 aprile 2000, in Guida al Diritto n. 20/2000

- Il debitore, a seguito della **cessione dei beni** ha assolto ai propri obblighi e non assume alcuna responsabilità sul risultato della liquidazione, non potendo escludersi che l'**esito negativo del concordato preventivo** con cessione dei beni possa dipendere unicamente dall'operato del liquidatore giudiziale, che ha l'obbligo istituzionale di assolvere con diligenza all'incarico di realizzare il valore dei beni ceduti ai fini del riparto e di rendere il conto della propria attività di liquidazione.

Cass., Sez. I, n. 3788, 29 marzo 2000, in Guida al Diritto n. 20/2000

- Nel grado d'**appello dell'opposizione allo stato passivo** non è applicabile il termine

di 5 giorni per la costituzione in giudizio, previsto dal 3° comma dell'art. 98 l. fall. Di conseguenza, deve trovare applicazione il **termine ordinario di dieci giorni** decorrenti dalla notificazione della citazione.

Cass., Sez. I, n. 5510, 3 maggio 2000, in Guida al Diritto n. 23/2000

- Il **fideiussore che non abbia interamente pagato il creditore prima della dichiarazione di fallimento del debitore principale** deve essere considerato, ai sensi degli artt. 61, 2° comma, e 55, 3° comma, della l. fall., creditore condizionale in relazione all'azione di regresso nei confronti del fallito, sì che deve essere **ammesso al concorso con riserva** che sarà sciolta solo quando sia stato registrato l'integrale soddisfacimento delle ragioni del creditore nel corso della procedura.

Cass., 14 marzo 2000, Sez. I, n. 2909, in Diritto e Pratica delle Società, n. 13/2000.

- La **cessione di quote sociali può essere revocata**, per sproporzione nelle prestazioni *ex art. 67, 1° comma, l. fall.*, anche se è avvenuta secondo le modalità fissate nello statuto sociale per la determinazione del prezzo di vendita delle quote.

L'azione revocatoria fallimentare ha natura costitutiva; pertanto i frutti civili prodotti dal bene revocato debbono essere restituiti dal momento della domanda.

Tribunale di Cassino, decreto, 21 gennaio 2000, Pres. Ferraro, in Diritto e Pratica delle società, n. 12/2000

- Il principio individuato dalla Corte Costituzionale – relativo all'applicabilità del **limite temporale di un anno di cui all'art. 10 l. fall.** – vale anche nei confronti dell'**ex socio illimitatamente responsabile** di società di persone trasformata in società di capitali.

Non può essere dichiarato il fallimento in estensione del socio accomandatario quando sia trascorso il termine annuale previsto dall'art. 10 l. fall. dalla pubblicazione nel B.U.S.A.R.L. della delibera di trasformazione della società.

Tribunale di Roma, Sez. fall., 27 ottobre 1999, n. 20605, in *Diritto e pratica delle società*, n. 11/2000

- Configura una situazione di **insolvenza ai sensi dell'art. 5, legge fallimentare** l'assenza di **liquidità attuale** che non consente di adempiere anche a un solo credito e di modeste dimensioni, indipendentemente dai possibili, ma incerti, introiti futuri.

Tribunale di Firenze, Giud. Breggia, 3 febbraio 1999, in *Il Foro Italiano*, n. 4/2000

- E' **inammissibile**, per difetto del presupposto c.d. oggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, la **domanda proposta ai sensi del 2° comma dell'art. 67 l. fall. per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di restituzione effettuato da una società di intermediazione mobiliare a un proprio cliente** a seguito di richiesta di disinvestimento da parte dello stesso, trattandosi di un atto costituente non un "pagamento" ma adempimento di un obbligo di restituzione a fondamento reale di cosa appartenente a terzi, e come tale non rientrante nell'oggetto del diritto di garanzia generica *ex art. 2740 c. c.* che la procedura concorsuale è destinata a realizzare.

Tribunale di Palermo, 24 maggio 1999, in *Il Fallimento*, n. 5/2000, con nota di Fabrizio Aprile

- Nel **procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare non sono ammissibili domande riconvenzionali** che siano solo genericamente o indirettamente ricollegabili al rapporto sul quale il creditore ha fondato la propria domanda di insinuazione di credito e che non siano, quindi, rigorosamente dipendenti dal medesimo fatto dal quale trae origine la pretesa obbligatoria.

Cass., 21 gennaio 2000, Sez. I, n. 28 in *Il Foro italiano*, n. 5/2000

- Va rimessa alle sezioni unite per la particolare importanza della questione, la scelta se recepire integralmente la sentenza n. 66/99 della Corte Costituzionale – con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della **questione di**

illegittimità costituzionale dell'art. 147 l.f., nella parte in cui non prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile possa essere pronunciata entro un periodo predeterminato come accade per l'imprenditore individuale, in quanto la norma di cui all'art. 147 l.f. andrebbe interpretata nel senso che il fallimento del socio può essere dichiarato ai sensi degli artt. 10 e 11 l.f. solo entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale – ovvero se rimettere nuovamente la questione alla corte stessa per una riconsiderazione della fattispecie alla luce della complessità degli effetti prodotti sull'intero sistema fallimentare.

Cassazione Sezioni Unite, 15 giugno 2000, *inedita*

- I **debiti di valuta** legati all'**azione revocatoria** in un fallimento sono debiti di valuta e non, invece, di valore.

La condanna alla restituzione delle somme legate a pagamenti indebiti effettuati da una società fallita, dunque, dovrà tenere conto solo del tantundem, cioè del credito il cui oggetto era costituito da una determinata somma di denaro liquido, ma non di ulteriori interessi, se non quelli legati alla natura costitutiva della pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria.

Questi ultimi infatti dovranno essere calcolati dalla data della domanda giudiziale, atteso che è la sentenza che elimina gli effetti pregiudizievoli dell'atto impugnato e che la corresponsione di detti interessi rientra tra gli effetti restitutori rispetto ai quali la pronuncia retroagisce al momento della notificazione della citazione.

ULTIMA ORA

Recesso immotivato della banca dal contratto di apertura di credito.

Con sentenza n. 9321/2000 la Corte di Cassazione ha stabilito che un'**apertura di credito**, anche se di importo rilevante, **non può essere revocata da un giorno all'altro** se le modalità della revoca contrastano con la

ragionevole aspettativa del cliente che abbia normali rapporti commerciali in atto.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte nasce dalla vicenda professionale di un cliente, al quale la banca aveva concesso un'apertura di credito di sei miliardi da restituire in sei anni, acquisendo in garanzia un'ipoteca per dodici miliardi, una polizza vita per sei e dei titoli.

Il cliente aveva anche affidato alla banca la gestione del proprio patrimonio mobiliare.

Proprio tale gestione sarebbe stata all'origine dell'incrinatura dei rapporti con l'istituto di credito: avendo rilevato forti passività il cliente aveva revocato il mandato alla banca, mantenendo fermi tutti gli altri rapporti.

A questo punto però la banca, di fronte al comportamento del cliente, avrebbe dimezzato immediatamente l'apertura di credito pretendendo altresì la firma del cliente su un'attestazione di aver bene operato nella gestione del patrimonio mobiliare di questi.

Poco dopo la banca, dichiarando risolta del tutto l'apertura di credito, intimava al cliente l'immediata restituzione dell'esposizione pari, in quel momento, a 2,7 miliardi.

La Cassazione, investita del caso dopo che la Corte d'appello aveva dato torto al cliente, ha invece cassato con rinvio la sentenza accertando, in base al principio di buona fede, che il *“recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito a tempo determinato, in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale non sia esercitato con modalità del tutto imprevedute ed arbitrarie tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed alla assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate”*.

A livello codicistico la disciplina del recesso dal contratto di apertura di credito è contenuta nell'art. 1845 c.c. il quale distingue due ipotesi:

➤ **il recesso straordinario o per giusta causa**, previsto esplicitamente solo per il contratto a tempo determinato [laddove per giusta causa, secondo l'orientamento

giurisprudenziale si intendono: **a)** circostanze relative al comportamento dell'accreditato (inadempimento di una delle obbligazioni sorgenti dal contratto, impiego delle somme per fini diversi da quelli dichiarati, inesatte informazioni, mancata reintegrazione delle garanzie divenute insufficienti); **b)** circostanze relative alle condizioni economiche dell'accreditato (sopravvenuta insolvenza o, semplicemente, peggioramento tale da mettere in pericolo la possibilità di restituzione); **c)** circostanze oggettive (disposizioni dell'Autorità di vigilanza in ordine alla restrizione del credito ecc.);

➤ **il recesso ordinario o con preavviso** (nel termine indicato dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di 15 giorni) esplicitamente previsto per il contratto a tempo indeterminato.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1845 c.c. due sono gli effetti distinti che si ricollegano alla dichiarazione di recesso: uno riguarda l'utilizzazione del credito, che è immediatamente sospesa, l'altro riguarda la restituzione delle somme utilizzate per il quale la banca deve concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni.

Rispetto alla descritta disciplina codicistica le NUB (Norme Bancarie Uniformi) stabiliscono una regolamentazione del recesso della banca dall'apertura di credito sostanzialmente diversa, che, per larghi aspetti, vanifica quelle tutele dell'accreditato che la disciplina legislativa pone.

Ed infatti l'art. 6 delle N.U.B. nella precedente stesura era così formulato: *“la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale dall'apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto verrà dato al cliente un preavviso non inferiore ad un giorno”*.

Il più recente testo delle N.U.B. migliora parzialmente la posizione dell'accreditato prevedendo che *“la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al*

correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a [...]. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso".

Le deroghe alla disciplina legislativa sono vistose:

- le condizioni generali di contratto non distinguono tra apertura di credito a tempo indeterminato ed a tempo determinato, per cui anche in quest'ultima è possibile il recesso della banca *ad nutum*;
- inoltre, mentre nella disciplina legislativa è previsto per il recesso a tempo determinato che la banca debba concedere un termine di almeno 15 giorni, detto termine veniva ridotto nella vecchia formulazione delle N.U.B. a 1 giorno, e, nella più recente formulazione, è rimesso alla determinazione di ciascuna banca.

Per quanto concerne le valutazioni che la giurisprudenza ha dato in ordine alla legittimità di tali clausole si osserva che, per lo più, i giudici hanno considerato legittima sia la riduzione del termine per la restituzione fissata dalla ricordata clausola delle N.U.B. - sulla base della considerazione che si tratta di materia derogabile dall'autonomia privata (Cass., 21 maggio 1997, n. 4538, BBTC, 1997, II, 648; Cass. 23 novembre 1993, n. 11556, Impresa, 1994, 1093; T. Milano, 9 dicembre 1982, in BBTC, 1983, II, 456; T. Roma, 4 dicembre 1989, BBTC, 1991, II, 672) - sia la eliminazione del preavviso per l'esercizio del diritto di recesso nei contratti a tempo determinato e indeterminato (T. Spoleto, 8 aprile 1998, Rass. Giur. Umbra, 1998, 724; App. Cagliari, 21 gennaio 1994, BBTC, 1995, II, 317; Cass. 23 novembre 1993 n. 11566, Giust. Civ. Mass., 1993, fasc. 11; Cass. 7 ottobre n. 9943, Giust. Civ. 1994, I, 383).

Più recentemente, dapprima in dottrina e poi in giurisprudenza, si è andato diffondendo un orientamento - di cui la sentenza in commento costituisce la più recente estrinsecazione - in base al quale, pur continuando ad essere considerate legittime le clausole con le quali viene sostanzialmente eliminato sia il termine di preavviso sia il termine per la restituzione

delle somme utilizzate, il comportamento della banca viene valutato alla stregua dei principi di correttezza e buona fede.

In particolare si ritiene che la banca possa essere considerata responsabile nel caso in cui, immotivatamente e senza alcun preavviso, abbia interrotto l'erogazione del credito (Portale, *Tra responsabilità della banca e ricommercializzazione del diritto commerciale*, in *Funzione bancaria, rischio e responsabilità della banca*, Milano, 1981, 260).

Il menzionato orientamento trae le proprie radici ideologiche nella risalente giurisprudenza francese secondo la quale la banca compie un illecito allorché, senza aver dato alcun avvertimento o preavviso, chiude il credito che aveva fino a quel momento accordato al cliente. Il cliente ovviamente non ha diritto ad ottenere credito a tempo indeterminato, né la banca può considerarsi responsabile esclusivamente per il fatto della chiusura del credito, ma, sussistendo una serie di comportamenti della banca tali da indurre il cliente a ritenere che gli sia stato accordato credito con una certa stabilità, la banca viene ritenuta responsabile per aver interrotto il rapporto contrattuale.

Per quanto concerne la giurisprudenza italiana già nel 1984 il Tribunale di Roma, chiamato a decidere sull'azione intentata da un amministratore di una società del gruppo Caltagirone nei confronti dell'ICCRI per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di un'istanza di fallimento presentata dalla società amministrata, così si espresse sul comportamento della banca: "*non può non convenirsi che il caso Caltagirone è insorto soltanto per l'inatteso comportamento dell'ICCRI, il solo creditore che, dopo aver elargito credito più di ogni altro, ha ritenuto suo interesse revocare, in un unico contesto, tale credito, esigendo l'immediato rientro delle centinaia di miliardi erogati senza alcuna cautela*" (T. Roma, 28 dicembre 1983, Foro It., 1984, I, 1986).

Conformemente a tale orientamento più recentemente la Cassazione ha affermato che "*alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, il recesso della banca dal contratto di apertura di credito è da considerare illegittimo allorché*

assuma in concreto connotati del tutto imprevisi ed arbitrari (tali cioè da contrastare con la legittima aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca e all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendere sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per cui un'apertura di credito viene normalmente concessa)" (Cass. 21 maggio 1997 n. 4538, BBTC, 1997, II, 648).

Ebbene, nonostante statuizioni di questo tipo non siano ancora frequenti (si trovano anzi pronunzie di segno contrario; cfr. T. Roma 4 dicembre 1989 BBTC, 1991, II, 672 secondo la quale *"l'esercizio del recesso ad nutum della banca dall'apertura di credito non è subordinata a condizione alcuna e quindi neppure al rispetto del limite della buona fede"*) esse non sono inaspettate.

E' noto infatti come la giurisprudenza recente (compresa quella della Suprema Corte) tenda sempre più a valorizzare, in termini generali, il principio di buona fede e correttezza, assoggettandovi, in misura crescente, gli atti dell'autonomia privata (cfr. Cass. 8 novembre 1984 n. 5639, Foro It., 1985, I, 2050 ss; Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, Giust. Civ., 1994, I, 2159 ss; nonché con riferimento all'operatività bancaria: Cass. 18 luglio 1989 n. 3362 BBTC, 1989, II, 357 - a proposito della fideiussione omnibus - e Cass. 123 gennaio 1993, n. 343 BBTC 1994, II, 258, in tema di pagamento di assegni.

κ κ κ

OSSERVATORIO

USURA

L'innovativa presa di posizione assunta dalla Cassazione con la nota sentenza n. 5286/00 in tema di interessi e tassi usurari ha ovviamente fatto molto discutere.

Per un nostro commento critico in merito alle contestate motivazioni proposte dalla Suprema Corte non possiamo che rimandare al precedente numero di *Iusletter*, mentre qui ci limiteremo a segnalare alcuni degli interventi più significativi che, sul fronte dottrinale, abbiamo nel frattempo registrato:

- G. FAUCEGLIA, *Profili civilistici della legge sull'usura a tutela dei consumatori*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 12/00;

- A. CICCIA, *Le novità in banca*, in *Italia Oggi* 7, di lunedì 12 giugno 2000:

Ma il contributo senza dubbio più significativo è quello di A. MANIÀCI, (*La nuova normativa in materia di usura ed i rapporti negoziali in corso*), apparso alla pagina 687 del n. 7/00 de *I Contratti*.

Qui l'Autore, dopo aver fornito un utile e quanto mai chiaro quadro di riferimento normativo, pone a raffronto due decisioni rese dalla Suprema Corte nell'arco di pochi mesi: la n. **1126 del 2 febbraio 2000** (così massimata: *"La legge n. 108/96, che ha modificato l'art. 644 c.p., in difetto di previsione di retroattività, non può operare rispetto ai precedenti contratti di mutuo, pur essendo di immediata applicazione nei relativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso"*) e la citata n. **5286 del 22 aprile 2000**).

Quindi affronta il dibattuto problema dell'applicabilità dello *ius superveniens* ai contratti di credito già in essere e, messi in luce incongruenze, debolezze ed aspetti contraddittori che connotano le citate sentenze, enuncia a chiare lettere che *"la Suprema Corte non ravvisa più alcun serio ostacolo all'applicabilità della nuova normativa in materia di usura ai contratti pendenti"*.

Ma non rinuncia a denunciare il fatto che tale impostazione può essere ragionevolmente condivisa solo nel caso del contratto di conto corrente, rapporto tendenzialmente a tempo indeterminato, e non in quello, a tempo determinato, rappresentato dal mutuo.

Ugualmente critica, rispetto alle soluzioni proposte dalla Cassazione, la posizione assunta dall'Autore in merito alla questione dell'individuazione del rimedio astrattamente ipotizzabile per il debitore di interessi divenuti usurari, in relazione alla quale egli propone di operare una netta distinzione tra:

- contratti che, pur essendo stati stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. 108/96, *ab origine* prevedano interessi superiori al tasso soglia (perdita totale degli interessi ex art. 1815 cod. civ) e

- contratti che, sorti nel rispetto della soglia in vigore al momento del perfezionamento, per effetto delle rilevazioni periodiche che via via si susseguono, siano colpiti da nullità (riduzione degli interessi entro il tasso soglia).

Maniàci conclude con una sezione dedicata al problema degli interessi di mora che, a suo avviso, ed in netto contrasto con quanto affermato della Cassazione, non sarebbero soggetti all'applicazione della normativa anti-usura.

* * *

In considerazione della vastità delle tematiche affrontate dall'Autore, nonché della completezza e della chiarezza espositiva che connotano il suo scritto, ne raccomandiamo la lettura per esteso.

ANATOCISMO

Lo scorso 20 giugno si è tenuta, avanti la Corte Costituzionale, l'udienza pubblica di discussione (Giudice Relatore Dott. Cesare Ruperto) avente ad oggetto l'ormai nota questione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 con il quale è stato modificato l'art. 120 T.U.B. (cfr. *Iusletter* n. 3).

Benché in un primo momento si ritenesse che la sentenza sarebbe stata emessa e pubblicata prima della pausa estiva (cfr. *Il Sole 24 ORE* del 20 giugno 2000) pare ora che i tempi slitteranno sino alla fine di settembre.

Nessuna indiscrezione è filtrata dalla stampa in merito all'accoglimento o meno di tale eccezione; l'unica (peraltro prevedibile) certezza è che l'Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

Se l'eccezione venisse accolta – come si ritiene in alcuni ambienti accademici tenuto anche conto dei recenti orientamenti della Corte Costituzionale la quale appare sempre più orientata a valutare severamente il rispetto dei limiti della legge delega da parte della norma

delegata (cfr. C. Cost. n° 292/2000 in *Il Sole 24 ORE* del 18 luglio 2000) – è evidente che, oltre ai problemi connessi alla sorte dei nuovi contratti predisposti dalle banche in ottemperanza alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (la quale sarebbe a sua volta travolta nel caso in cui l'art. 25 del D.Lgs. 342/99 venisse dichiarato incostituzionale), sarà necessario sviluppare adeguatamente la linea difensiva che, tra l'altro, avevamo impostato già prima della novella.

In proposito, pur riservandoci ogni più ampio approfondimento non appena si sarà accertata la decisione della Corte, è ovvio che (come già aveva rilevato il Tribunale di Roma con la sentenza del 17 dicembre 1999) qualunque difesa dell'anatocismo che prescindendo dall'esistenza di un uso normativo, dovrà prendere le mosse dalla considerazione che, in realtà, nei contratti di conto corrente bancario la produzione di interessi sugli interessi è connaturata alla stessa struttura del contratto, costituendo una conseguenza indiretta del meccanismo di periodica chiusura dei conti.

Tale forma di anatocismo non incorrerebbe quindi nel divieto contenuto nell'art. 1283 c.c. essendo quest'ultima norma implicitamente derogata da quelle degli articoli 1823, 1831 c.c. che definiscono la struttura di ogni regolamento in conto corrente.

κ κ κ

LO SAPEVATE CHE ...

- **Registrazione a tasso fisso di lire 250.000 lire per i contratti di cessione di crediti a scopo di finanziamento.**

I contratti di cessione dei crediti a scopo di finanziamento sono soggetti a registrazione a tasso fisso, trattandosi di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in regime di esenzione scatta il principio di alternatività per cui non è dovuta l'imposta proporzionale di registro. Così si è pronunciato il ministero delle Finanze, chiamato in causa dalla direzione generale della Lombardia nella risoluzione n. 71/E del 25 maggio 2000 al fine

di risolvere i dubbi emersi in relazione al trattamento tributario, ai fini dell'imposizione indiretta, degli atti pubblici portanti la formalizzazione di cessioni di crediti pro – soluto da una banca all'altra, per un valore nominale di oltre 2000 miliardi di lire verso un corrispettivo inferiore al miliardo.

- **Notifiche atti giudiziari a mezzo posta.**

Dopo che con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98 – venuta meno la possibilità di considerare come notificati gli atti una volta compiuta l'avvenuta giacenza all'ufficio postale senza altri avvisi all'interessato e con restituzione al mittente dopo 10 giorni - è diventato obbligatorio inviare una seconda raccomandata, comunicando la giacenza della notifica, le poste si sono adeguate "inventandosi" una procedura *ad hoc*.

In sintesi: il primo passo è l'invio al destinatario dell'avviso, raccomandato, che presso il competente ufficio postale è giacente l'atto non notificato. Se questo tentativo di consegna è infruttuoso, l'agente postale lascia nel domicilio del destinatario l'avviso di giacenza e provvede, il giorno dopo, a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito dell'atto, mediante invio in busta chiusa della comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro dell'atto, l'avviso di ricevimento non notificato è restituito al mittente (pubblica amministrazione) con l'indicazione "piego non ritirato". La notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito. L'atto da notificare e la raccomandata rimangono però presso l'ufficio postale, sino a quando non saranno ritirati dal destinatario o per almeno 90 giorni.

- **Diffamazione a mezzo Internet**

Internet non è un mezzo di comunicazione come la stampa o la radiotelevisione. Chi

diffama sulla rete non può essere punito con il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il principio della inapplicabilità della legge sulla stampa e dei servizi radio TV ai siti web è stato enunciato dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Oristano (con sentenza n. 25 maggio – 6 giugno 2000) che ha ritenuto non applicabile in un caso di diffamazione a mezzo Internet l'art. 13, legge 47/48 (legge sulla stampa) e 30, legge 223/90.

- **Smarrimento della carta di credito e obbligo di denuncia.**

Denunciare lo smarrimento della carta di credito, ma dimenticare di comunicarne il ritrovamento configura il reato di falsità ideologica a pubblico ufficiale. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione che ha condannato un professionista per non avere comunicato alla polizia il ritrovamento della propria carta di credito, dopo averne denunciato lo smarrimento.

- **Banca d'Italia: il tasso di sconto sale al 4,25%.**

Con provvedimento datato 10 giugno 2000, il Governatore della Banca d'Italia, vista la delibera del Consiglio Direttivo della BCE dell'8 giugno c. a., ha disposto, a decorrere dal 15 giugno 2000, l'aumento del T.U.S. dal 3,75 al 4,25%.

- **Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva in materia di commercio elettronico.**

Il 5 maggio scorso il Parlamento ha approvato in seconda lettura la proposta di direttiva relativa ad alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno. L'obiettivo è quello di promuovere una nuova dimensione, *virtuale*, del mercato comune europeo. La direttiva, pubblicata sulla G.U.C.E. dell'8 maggio 2000 n° C 128/32, stabilisce le *guidelines* per i contratti e i controlli della rete. Sebbene la regolamentazione giuridica di settore sia lontana dall'essere completata – in quanto è necessario attendere sia che gli Stati membri diano attuazione alla direttiva in parola, sia che venga approvata la direttiva sui contratti a distanza in materia di servizi finanziari – la

crescita esponenziale del settore delle nuove tecnologie impone all'Unione Europea un *timing* davvero serrato per la predisposizione della disciplina. Infatti, si stima da Bruxelles che l'attuale giro d'affari di 17 miliardi di dollari di fatturato delle vendite *on line* possa raggiungere i 340 miliardi entro il 2003.

κ κ κ

INTERNET

SELEZIONE DEI SITI WEB

- **Ius-Seek**

<http://www.Ius-Seek.com>

Motore di ricerca per ogni settore del diritto che fornisce i *link* alle istituzioni di maggiore interesse, con semplici collegamenti alle Gazzette Ufficiali offerte *on-line*, al Parlamento, ai siti delle Corti di Cassazione e Costituzionale.

Caratteristica particolare del sito è la possibilità, per i giuristi che lo desiderino, di inviare essi stessi segnalazioni di novità, direttamente *on-line*.

- **Altalex**

<http://www.altalex.com>

Macro contenitore di informazioni giuridiche. Il motore di ricerca consente di rintracciare – utilizzando il consueto meccanismo delle parole chiave – le informazioni richieste, orientandosi tra i vari siti giuridici della rete.

Il sito si caratterizza per il Forum che consente ai naviganti di scambiarsi pareri e la possibilità di pubblicare articoli e contributi su temi di interesse comune.

- **Diritto Civile**

<http://www.giuristi.thebrain.net/>

Sito dedicato e specializzato in diritto civile.

Il sito è accattivante dal punto di vista grafico e di semplice consultazione, in quanto è diviso in

poche – funzionali – sezioni: legislazione, giurisprudenza, approfondimenti, salotto.

Non mancano segnalazioni di monografie e la possibilità di partecipare ad una *mailing list* riservata ai civilisti.

- **Diritto delle tecnologie dell'informazione**

<http://www.pomante.com>

Il sito si prefigge lo scopo di favorire la comprensione e lo studio del diritto delle tecnologie dell'informazione, attraverso la raccolta e la diffusione di materiale informativo dedicato alla materia.

Si segnala, in particolare, una apposita pagina dedicata ai visitatori ai quali si risponde gratuitamente. La risposta viene fornita direttamente all'interessato a mezzo *e-mail*, mentre i quesiti sono successivamente riformulati e pubblicati in modo tale da poter costituire una fonte di informazione anche per gli altri utenti del sito.

- **Cassa Forense**

<http://www.cassaforense.it>

Il sito ha la duplice finalità di offrire servizi *on-line* personalizzati agli oltre 100 mila avvocati iscritti all'ordine di categoria e di permettere anche ai singoli cittadini di accedere alle informazioni sui professionisti.

Il sito offre anche informazioni istituzionali, aggiornamenti in materia contributiva e previdenziale, modulistica etc.

Chiunque fosse interessato ad avere informazioni sui singoli avvocati, può accedere alla versione *on-line* dell'Albo Nazionale e attivare ricerche secondo vari criteri.

- **De Agostini Giuridica**

<http://www.deagiuridica.it>

E' il sito promozionale delle opere giuridiche edite dalla casa editrice De Agostini.

Si segnala per la ricchezza dei testi riguardanti le novità in materia edilizia e fiscale.

- **Ministeri**

Ministero degli Esteri

<http://www.esteri.it>

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

<http://www.trasportinavigazione.it>

Ministero dell' Ambiente

<http://www.scn.minambiente.it>

Ministero della Pubblica Istruzione

<http://www.istruzione.it>

Ministero della Sanità

<http://www.sanita.it>

Ministero delle Comunicazioni

<http://www.info.fi.it/bibliompt.htm>

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

<http://www.minlavoro.it>

Ministero dell' Interno

<http://www.mininterno.it>

Ministero del Tesoro

<http://www.tesoro.it>

Ministero di Grazia e Giustizia

<http://www.giustizia.it>

Siti istituzionali di alcuni Ministeri italiani.

I siti mettono a disposizione dei cittadini documentazione *on-line*, fonti normative e regolamentari di settore, provvedimenti amministrativi e relazioni ministeriali.

- **Norme in Rete**

<http://www.normeinrete.it>

Si tratta di un portale pubblico, finanziato e coordinato dall'A.I.P.A. (Autorità per l'Informatica nella P. A.) specializzato per il reperimento e la consultazione di leggi, normative a diversi livelli istituzionali e disegni di legge che possono essere individuati anche attraverso la funzione di ricerca, con la selezione della materia o di espressioni riportate nel testo.

Contiene, infatti, un indice centralizzato per la ricerca *full text* che mette in contatto i visitatori con il sito dell'organismo produttore del documento. Tra i soggetti istituzionali, *nei web sites* dei quali il sito permette di accedere, si annoverano: il Ministero della Giustizia; l'Autorità per l'Informatica; la Camera dei

Deputati; il Senato; la Presidenza del Consiglio dei Ministri; numerosi ministeri; il Dipartimento della Funzione Pubblica; la Corte di Cassazione; la Corte dei Conti; il CNR; l'Istituto Poligrafico dello Stato).

κ κ κ

COSE NOSTRE

NUOVE DALLO STUDIO

- **Ferie**

Come di consueto, il nostro Studio resterà aperto tutto il mese di agosto, con la sola eccezione della giornata del 14/8.

Sarà nostra cura trasmettere ai Clienti il prospetto delle ferie di tutti i colleghi ai fini della migliore organizzazione del servizio.

BIBLIOTECA DI STUDIO

NUOVI ACQUISTI

A.I.D.A., *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, diretti da L. C. UBERTAZZI, Milano, Giuffrè, abbonamento *plus* numeri arretrati (annate 1992 – 1999)

BALDASSARI A., *I contratti di intermediazione commerciale. Agenzia, mediazione, contratto estimatorio, commissione, procacciamento di affari, concessione di vendita e franchising*, Il Sole 24 ORE, 2000.

BALDI F., *La depenalizzazione dei reati di emissione illecita degli assegni bancari e postali*, Milano, Giuffrè, 2000.

BALDUCCI D., *Formulario di tutti i contratti pubblici e privati*, Milano, Edizioni Fag, 2000.

BIFFIS P. a cura di, *Le operazioni e i servizi bancari*, Torino, Giappichelli, 1998.

CAPPIELLO A., *Evoluzione dei canali distributivi bancari. Profili gestionali e di marketing*, Milano, Giuffrè, 1993.

COSTI R., *Il mercato mobiliare*, Torino, Giappichelli, 2000.

DOLMETTA A. A. a cura di, *Le nuove modifiche al testo unico bancario. Commentario al D. Lgs. 4 agosto 1999 N. 342*, Milano, Giuffrè, 2000.

FARENZA L., *La moneta bancaria*, Torino, Giappichelli, 1997.

FERRARI BRAVO L. – RIZZO V., *Codice dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2000.

LEONELLI L., *I servizi di pagamento. Mercato, gestione, regolamentazione*, Torino, Utet – Studi di Gestione Bancaria e Finanziaria, 1999.

MUNARI F. – ROBERTI G. M., *La disciplina della concorrenza* – estratto da: *Il diritto privato dell'Unione Europea*, Vol. XXVI – Tomo II, Torino, Giappichelli, 2000.

PISCITELLO P., *Le garanzie bancarie flottanti*, Torino, Giappichelli, 1999.

REBECCA G. – SPEROTTI G., *La revocatoria di rimesse bancarie*, Milano, Cosa & Come – Giuffrè Editore per il professionista e per l'azienda, 2000.

TARUFFO M. a cura di, *Le riforme della giustizia civile*, seconda edizione, Torino, Utet, 2000.

TASCA G., *Le clausole arbitrali e gli accordi compromissori. Arbitrato rituale, arbitrato irrituale, equità e diritto*, Milano, Edizioni Fag, 2000.

TEDOLDI A., *L'istruzione probatoria nell'appello civile*, Padova, Cedam, 2000.

TERZAGO G., *Il Condominio. Trattato teorico pratico*, Milano, Giuffrè, 2000.

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata a:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 3/2000;
Contratto e Impresa, n. 1/2000;
Contratto e Impresa/Europa, n. 2/2000;
Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, n. 1, gen.-feb. 2000;
Diritto e Pratica delle Società, n. 13/2000;
Famiglia e Diritto, n. 2/2000;
Giurisprudenza Commerciale, n. 2/2000;
Giurisprudenza Milanese, n. 6/2000;
Giustizia a Milano, n. 4/2000;
Guida al Diritto, n. 26/2000;
I Contratti, n. 5/2000;
Il Corriere Giuridico, n. 6/2000;
Il Fallimento, n. 6/2000;
Il Foro Italiano, n. 5/2000;
Nuova Giurisprudenza Civile Comm., n. 2/2000.

I redattori di IUSLETTER esaminano tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal Massimario del Foro Italiano. Questo numero è aggiornato alla sentenza n. 4037 del 3 aprile 2000 (fasc. n. 4/2000).

IUSLETTER

è una testata - in corso di registrazione - di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI SPIRANDELLI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

TORINO 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418 - FAX 011/4371068 - torino@lascalaw.com

VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com

Viene distribuita gratuitamente ai clienti dello studio. E' curata e redatta da Luciana Cipolla (l.cipolla@lascalaw.com), Mara Beretta (m.beretta@lascalaw.com) e Pietro Massimo Marangio (m.marangio@lascalaw.com) cui ci si può direttamente rivolgere per riceverla (anche via e-mail), per ottenere copia di tutto il materiale citato e per ogni relativo approfondimento

Questo numero è stato chiuso il giorno 18

luglio 2000.